

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Consiglio	
93/C 326/01	Risoluzione del Consiglio, del 22 novembre 1993, sul rafforzamento della competitività delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese e le imprese artigiane, nonché sullo sviluppo dell'occupazione nella Comunità	1
	Commissione	
93/C 326/02	ECU	5
93/C 326/03	Comitato consultivo per la liberalizzazione degli appalti pubblici	6
	II Atti preparatori	
	Commissione	
93/C 326/04	Proposta di decisione del Consiglio relativa agli obiettivi e alle modalità inerenti alla ristrutturazione, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1996, del settore comunitario della pesca, al fine di conseguire un equilibrio sostenibile tra le risorse e il loro sfruttamento	7
93/C 326/05	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari	8

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
	III <i>Informazioni</i>	
	Commissione	
93/C 326/06	Gruppo europeo d'interesse economico — Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 — Costituzione	12

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 1993

sul rafforzamento della competitività delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese e le imprese artigiane, nonché sullo sviluppo dell'occupazione nella Comunità

(93/C 326/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

vista la risoluzione del Consiglio, del 27 maggio 1991, concernente il programma d'azione per le piccole e medie imprese, comprese quelle artigianali ⁽¹⁾,vista la risoluzione del Consiglio del 17 giugno 1992 sulle azioni comunitarie di sostegno alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese, comprese quelle artigianali ⁽²⁾,vista la risoluzione del Consiglio del 3 dicembre 1992 sulla semplificazione amministrativa per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese ⁽³⁾,

vista la comunicazione della Commissione del 23 gennaio 1992 dal titolo «Verso un mercato europeo della subfornitura»,

vista la relazione d'iniziativa del Comitato economico e sociale del 28 aprile 1993 ⁽⁴⁾,vista la decisione 93/379/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ad un programma pluriennale di azioni comunitarie destinate a rafforzare gli indirizzi prioritari e ad assicurare la continuità ed il consolidamento della politica per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), nella Comunità ⁽⁵⁾,

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992, che enunciano i principi «di un piano di azione degli Stati membri e della Comunità

volto a promuovere la crescita e a combattere la disoccupazione» e che sottolineano l'importanza delle PMI nella creazione di posti di lavoro e nella promozione della crescita,

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993, che amplificano i principi enunciati a Edimburgo per promuovere la crescita e combattere la disoccupazione e che propongono misure a breve termine per le piccole e medie imprese,

viste le conclusioni del Consiglio del 13 settembre 1993, in cui si riconosce l'opportunità di incoraggiare gli investimenti delle PMI mediante un dispositivo semplice, non discriminatorio e che possa essere attuato rapidamente e si prende atto che la Commissione intende esaminare il più presto possibile la praticabilità del ricorso ad un programma di iniziativa comunitaria,

viste le conclusioni del Consiglio europeo svoltosi a Bruxelles il 29 ottobre 1993, in cui si chiede al Consiglio di garantire che sia istituito nei limiti del bilancio 1994 un meccanismo di abbuono di interessi a favore delle PMI, conforme agli orientamenti del Consiglio europeo di Copenaghen,

viste le comunicazioni della Commissione, la cui discussione proseguirà a livello di Consiglio:

— relazione della Commissione relativa alle definizioni delle PMI utilizzate nel quadro delle azioni comunitarie,

— comunicazione della Commissione del 1° giugno 1992 sulla partecipazione delle PMI agli appalti pubblici nella Comunità,

— comunicazione della Commissione del 2 giugno 1993 relativa ad un programma strategico per la gestione del mercato interno, intitolata «Rafforzare l'efficacia del mercato interno»,

⁽¹⁾ GU n. C 146 del 5. 6. 1991, pag. 3.⁽²⁾ GU n. C 178 del 15. 7. 1992, pag. 8.⁽³⁾ GU n. C 331 del 16. 12. 1992, pag. 3.⁽⁴⁾ GU n. C 161 del 14. 6. 1993, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 68.

— comunicazione della Commissione del 7 ottobre 1993 dal titolo: «Le PMI e l'attività comunitaria in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico»,

— comunicazione della Commissione del 10 novembre 1993 sui problemi di finanziamento incontrati dalle PMI,

— comunicazione della Commissione sulla prima relazione dell'Osservatorio europeo delle PMI del 5 novembre 1993 (commenti della Commissione sulla prima relazione annua 1993),

consapevole dell'importanza di un coordinamento delle misure intese a ripristinare una crescita duratura e a rafforzare la competitività dell'industria europea ed a creare posti di lavoro;

consapevole che le PMI costituiscono una delle componenti essenziali del rilancio della crescita e della creazione di posti di lavoro, e che pertanto è opportuno incoraggiarne lo sviluppo, perseguendo l'obiettivo di coesione economica e sociale della Comunità;

consapevole che è auspicabile attuare misure che possano eliminare rapidamente gli ostacoli che ancora frenano la partecipazione piena delle piccole e medie imprese al mercato interno;

consapevole dell'importanza di incoraggiare lo sviluppo delle PMI al livello decisionale appropriato e tenuto conto segnatamente delle caratteristiche nazionali;

sottolineando che occorre rafforzare e prorogare le iniziative comunitarie in atto per le PMI, nonché concretare quanto prima le pertinenti conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen;

sottolineando che è necessario promuovere una maggiore partecipazione delle PMI a tutti i programmi comunitari da cui possono trarre beneficio;

sottolineando la necessità di non appesantire gli oneri amministrativi delle PMI,

1) SOTTOLINEA l'interesse di seguire un'impostazione globale ed orizzontale per la politica condotta a favore delle PMI, al fine di delineare, con le varie componenti che partecipano al processo decisionale nella Comunità, una plusvalenza delle azioni comunitarie;

2) REPUTA pertanto che una più intensa collaborazione tra tutte le parti interessate allo sviluppo delle PMI —

a livello comunitario, nazionale e regionale — possa meglio rispondere all'obiettivo di convergenza;

3) SI COMPIACE del fatto che la Presidenza abbia elaborato un promemoria dal titolo «Le PMI, motore della crescita europea», le cui raccomandazioni devono ancora essere analizzate;

4) INVITA LA COMMISSIONE:

a) a promuovere:

— nell'ambito del programma pluriennale PMI e di altri programmi esistenti, un clima favorevole alla creazione di imprese,

— lo scambio di esperienze nella Comunità, muovendo da un'analisi delle politiche esistenti a sostegno della creazione e dello sviluppo delle nuove imprese, in particolare per i seguenti aspetti:

— la formazione professionale, e segnatamente la formazione iniziale e continua dei dirigenti d'azienda e dei rispettivi quadri, in particolare in materia di gestione,

— le esigenze dei creatori di imprese di carattere innovativo, in generale, e tecnologiche, in particolare, anche in materia di assistenza tecnica,

— le relazioni delle PMI con le istituzioni finanziarie e, tra l'altro, l'avvicinamento tra i creatori di imprese e coloro che conferiscono i capitali,

— la promozione delle tecniche di disseminazione d'imprese partendo da imprese esistenti;

b) ad accelerare, nel contesto del programma pluriennale PMI, la diffusione mirata e tempestiva dell'informazione adeguata relativa alle opportunità di affari e alle cooperazioni possibili sul mercato della subfornitura, segnatamente grazie ad iniziative quali:

— la promozione, nel quadro di reti europee esistenti accessibili alle PMI, dell'interconnessione e interoperabilità delle banche dati e delle borse di subfornitura, numerose delle quali praticano già la cooperazione transnazionale, al fine di ampliare l'europeizzazione delle loro attività,

— l'incentivazione a sperimentare la formula di incontri che sono organizzati per iniziativa dei committenti per stabilire contatti con i subfornitori nell'ambito delle nuove relazioni industriali di collaborazione;

c) a migliorare, nell'ambito dei programmi comunitari esistenti, segnatamente del programma plu-

riennale PMI, l'accesso delle PMI alle tecniche di qualità e di certificazione;

d) ad incentivare, nell'ambito dell'iniziativa comunitaria di rilancio della crescita e conformemente ai rispettivi statuti, il sostegno agli investimenti nelle PMI da parte del Fondo europeo per gli investimenti e della Banca europea per gli investimenti, segnatamente attraverso lo sviluppo continuo del programma di prestiti globali, e in particolare:

— provvedendo, affinché le PMI interessate beneficino effettivamente degli interventi del Fondo europeo per gli investimenti e che le più piccole abbiano accesso al meccanismo di garanzie,

— invitando la Banca europea per gli investimenti a prendere in considerazione i vantaggi eventuali di una diversificazione degli intermediari finanziari;

e) ad organizzare, conformemente al programma PMI:

— una consultazione più sistematica delle associazioni rappresentative delle PMI e delle imprese artigiane a livello europeo, in merito all'insieme dei progetti comunitari che potrebbero avere un impatto sulle imprese sin dalla fase di elaborazione degli stessi,

— una nuova metodologia di valutazione del costo e dei benefici delle proposte comunitarie nel quadro di una scheda d'impatto regolarmente aggiornata, segnatamente per quanto riguarda la semplificazione amministrativa al fine di instaurare un clima favorevole alla creazione e allo sviluppo delle imprese;

f) a promuovere, nel contesto di una collaborazione rafforzata con il mondo delle PMI nella Comunità, le consultazioni con le associazioni rappresentative delle PMI e delle imprese artigiane a livello comunitario, ivi compreso nell'ambito delle procedure previste dall'accordo sulla politica sociale;

g) a rafforzare segnatamente, nell'ambito del programma strategico sul mercato interno, la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici in tale settore, mediante tra l'altro:

— il proseguimento delle azioni volte a sopprimere gli ostacoli esistenti per le PMI e, eventualmente, il proseguimento di azioni comunitarie in materia,

— l'intensificazione della cooperazione tra le imprese e l'informazione diretta alle PMI, ad

esempio tramite azioni pilota sviluppate nel contesto di reti comunitarie esistenti;

h) a potenziare nel quarto programma quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico in via di adozione, l'effettiva partecipazione delle PMI, segnatamente attraverso:

— una maggiore coerenza tra le varie azioni della Comunità e tra le azioni della Comunità e quelle degli Stati membri,

— l'estensione della divulgazione e della valorizzazione dei risultati della ricerca avvalendosi delle reti comunitarie specializzate esistenti e degli organismi nazionali e regionali esistenti,

— il miglioramento, rafforzamento e estensione ad altri programmi delle azioni specifiche intese a stimolare la ricerca e lo sviluppo tecnologico da parte o a favore delle PMI, segnatamente alla luce dell'esperienza delle azioni CRAFT e dei premi di fattibilità,

— la semplificazione delle procedure e delle condizioni di partecipazione agli appalti pubblici e la riduzione del tempo necessario per l'esame dei fascicoli,

— l'incentivazione della cooperazione delle PMI, tra loro e con le grandi imprese;

i) ad esaminare e analizzare l'impostazione adottata nei paesi terzi nei confronti dello sviluppo delle PMI;

5) INVITA GLI STATI MEMBRI a:

a) provvedere affinché gli intermediari finanziari, sia pubblici che privati, specializzati nel finanziamento delle PMI, possano fare ricorso al Fondo europeo per gli investimenti per quanto riguarda la concessione di garanzie alle PMI;

b) provvedere affinché le PMI beneficino di un clima finanziario stabile e favorevole, che consenta loro di dotarsi di una struttura finanziaria equilibrata, necessaria per meglio adattarsi ai vari cicli economici;

c) sopprimere gli eventuali ostacoli alla cooperazione tra le imprese nei mercati di subfornitura accertandosi dell'equilibrio e del rispetto dei diritti e obblighi delle parti, ad esempio ricorrendo a codici di buona prassi;

- d) incoraggiare le PMI a partecipare agli appalti pubblici di opere, forniture e servizi, tra l'altro, agevolando il consorzio temporaneo di piccoli offerenti;
- e) favorire la realizzazione dei potenziali di sviluppo delle PMI, segnatamente in materia di nuovi posti di lavoro, mediante l'introduzione di regimi amministrativi semplificati;
- f) promuovere le possibilità di formazione professionale ad alto livello, prioritariamente per i dirigenti d'azienda, i giovani imprenditori ed i quadri;
- g) garantire che le associazioni rappresentative delle PMI e delle imprese artigiane figurino tra gli interlocutori economici e sociali invitati a pronunciarsi sulle misure legislative e regolamentari, nonché, all'occorrenza, sulle azioni che le riguardano, secondo le prassi in vigore in ciascuno Stato membro;
- 6) CHIEDE ALLA COMMISSIONE E AGLI STATI MEMBRI:
di potenziare, nell'ambito di collaborazioni ampliate, l'efficacia, la coerenza e la visibilità delle azioni a favore delle PMI tenendo conto anche dell'aspetto strategico della dimensione delle imprese;
in tale contesto, e alla luce delle conclusioni del Consiglio europeo svoltosi a Bruxelles il 29 ottobre 1993,
CHIEDE ALLA COMMISSIONE:
di esaminare quanto prima proposte concrete per la realizzazione di un programma integrato a favore delle PMI e delle imprese artigiane mediante un programma di iniziativa comunitaria;
- 7) S'IMPEGNA:
a tenere regolarmente, alla luce dello svolgimento del programma pluriennale PMI e dell'evoluzione delle necessità delle PMI e delle imprese artigiane, un dibattito globale sullo stato della competitività delle imprese e sulla loro situazione nel contesto del mercato interno.
-

COMMISSIONE

ECU (*)

2 dicembre 1993

(93/C 326/02)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,5821	Dollaro USA	1,11819
Corona danese	7,59589	Dollaro canadese	1,49391
Marco tedesco	1,92329	Yen giapponese	121,514
Dracma greca	276,093	Franco svizzero	1,67416
Peseta spagnola	157,978	Corona norvegese	8,34900
Franco francese	6,63033	Corona svedese	9,44818
Sterlina irlandese	0,792933	Marco finlandese	6,50677
Lira italiana	1920,82	Scellino austriaco	13,5268
Fiorino olandese	2,15677	Corona islandese	80,9573
Scudo portoghese	196,511	Dollaro australiano	1,68733
Sterlina inglese	0,754721	Dollaro neozelandese	2,04236
		Rand sudafricano	3,76753

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Comitato consultivo per la liberalizzazione degli appalti pubblici

(93/C 326/03)

1. Con decisione 87/305/CEE ⁽¹⁾, la Commissione ha istituito un comitato consultivo per la liberalizzazione degli appalti pubblici.
2. Con decisione 87/560/CEE ⁽²⁾, la Commissione ha elevato da ventiquattro a venticinque il numero massimo dei membri del comitato.
3. Con decisione del 24 novembre 1993, la Commissione ha nominato le persone, i cui nomi figurano qui di seguito, come membri del comitato consultivo per una durata di due anni a decorrere dal 1° novembre 1993.

Konstantinos ABAKOUMKIN

Louis ALONSO GARCIA

Michel ARTAUD

Franco ARZANO

Rolf BOLLINGER

Antony John BROWN

Jan CREMERS

Guy DALLERY

Maurice André FLAMME

Pedro Manuel de ALMEIDA GONÇALVES

Guy HANSEN

Vicento LOPEZ IBOR

Paolo MENGOZZI

Timm MEYER

Matthew MORAN

Ricardo NOVILLO ALLONES

Peter PARTINGTON

Enzo PONTAROLLO

Søren PRAHL

Volker RODE

Robin SEAMAN

Michel SIMONART

Michel THIBIERGE

Peter THOMSON

Dann WAREMAN

⁽¹⁾ GU n. L 152 del 12. 6. 1987, pag. 32.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 28. 11. 1987, pag. 37.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio relativa agli obiettivi e alle modalità inerenti alla ristrutturazione, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1996, del settore comunitario della pesca, al fine di conseguire un equilibrio sostenibile tra le risorse e il loro sfruttamento

(93/C 326/04)

COM(93) 544 def.

(Presentata dalla Commissione il 10 novembre 1993)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, il regolamento (CEE) n. 3760/92⁽¹⁾, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura, in particolare l'articolo 11, stabilisce disposizioni atte a garantire una ristrutturazione del settore della pesca in funzione delle risorse disponibili e accessibili, nonché delle caratteristiche di ciascun tipo di pesca e delle eventuali conseguenze economiche e sociali; che è pertanto opportuno fissare per tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca gli obiettivi e le modalità di ristrutturazione della flotta comunitaria;

considerando che, dopo aver accertato il livello preoccupante delle risorse disponibili per i pescherecci comunitari, il Consiglio ha ritenuto necessario procedere ad una limitazione degli sforzi di pesca dei diversi segmenti delle flotte comunitarie, sulla base di una programmazione congiunta ed equilibrata tra i diversi Stati membri, differenziata tuttavia secondo i diversi tipi di pesca;

considerando che, in base a tale accertamento, il Consiglio ha definito degli obiettivi per i programmi di orientamento pluriennali relativi al periodo 1993/1996 per la flotta peschereccia, sulla cui base sono stati elaborati tali programmi, che riflettono pertanto gli obiettivi e le modalità di ristrutturazione della flotta peschereccia per il periodo 1993/1996; che l'attuazione dell'articolo 11 del

regolamento (CEE) n. 3760/92 conferisce carattere vincolante a tali obiettivi;

considerando che le disposizioni adottate nell'ambito delle decisioni relative ai programmi di orientamento pluriennale delle flotte pescherecce non pregiudicano le disposizioni eventualmente prese nel quadro delle misure tecniche intese a ridurre la mortalità per pesca causata dalle flotte che utilizzano attrezzi da posta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Entro e non oltre il 31 dicembre 1996 ed in relazione agli obiettivi fissati nei programmi transitori⁽²⁾ di orientamento al 31 dicembre 1991, gli sforzi di pesca delle flotte di ciascuno Stato membro dovranno diminuire:

- del 20 % per i pescherecci che praticano la pesca a strascico degli stock demersali;
- del 15 % per i pescherecci che utilizzano draghe e sfogliare per gli stock bentonici;
- dello 0 %, ossia crescita zero, per gli altri segmenti della flotta.

2. Almeno il 55 % delle riduzioni di sforzo richieste devono essere riduzioni di capacità pura.

Articolo 2

La realizzazione degli obiettivi e delle modalità previsti nell'articolo 1 è assicurata dalla Commissione nell'ambito dei piani di orientamento pluriennali per la flotta peschereccia, approvati con le decisioni della Commissione del

⁽¹⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 193 del 13. 7. 1992, pag. 1.

21 dicembre 1992⁽¹⁾ ed eventualmente modificati nell'ambito della stessa procedura, purché tali modifiche siano state introdotte prima del 31 dicembre 1993.

Articolo 3

Entro il 31 dicembre 1996 il Consiglio fisserà, su base annuale o pluriennale, gli obiettivi e le modalità previsti

⁽¹⁾ GU n. L 401 del 31. 12. 1992, pag. 3.

ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Articolo 4

La Commissione presenta al Consiglio una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi di orientamento pluriennali per la flotta peschereccia.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

(93/C 326/05)

COM(93) 558 def.

(Presentata dalla Commissione il 12 novembre 1993)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che alla Commissione è stato affidato un mandato specifico di riesaminare, entro il 1° luglio 1994, alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2092/91⁽¹⁾ e di presentare le eventuali opportune proposte di modificazione;

considerando che è risultato opportuno prorogare le disposizioni, la cui validità scade il 1° luglio 1994, concernenti l'etichettatura di prodotti agricoli e di derrate alimentari contenenti un ingrediente di origine agricola prodotto da agricoltori in conversione dall'agricoltura convenzionale a quella biologica, al fine di consentire a detti agricoltori di valorizzare, mediante un'adeguata etichettatura, la loro produzione che comporta costi supplementari;

considerando che il riesame degli articoli 5, 10 e 11 previsto dal Consiglio entro il 1° luglio 1994 ha evidenziato la necessità di apportare alcune modificazioni tecniche e redazionali di detti articoli e di alcune altre disposizioni

⁽¹⁾ GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.

al fine di garantire una corretta attuazione del regolamento; che pertanto è stata attribuita priorità all'elaborazione di modificazioni e che, di conseguenza, la definizione di norme sulla produzione animale deve essere rinviata per un breve periodo;

considerando che dal riesame è risultato opportuno migliorare le disposizioni concernenti l'etichettatura di derrate alimentari preparate solo parzialmente a partire da ingredienti di origine agricola prodotti secondo il metodo di produzione biologico, allo scopo di consentire di porre meglio in risalto il componente prodotto con metodo biologico;

considerando che è risultato opportuno mantenere il carattere opzionale dell'indicazione prevista all'allegato V, limitandola però, per evitare utilizzazioni abusive, alle vendite dirette in imballaggi chiusi dal produttore al consumatore e ad altre vendite solo di alimenti in imballaggi preconfezionati;

considerando che è risultato inoltre che i materiali per riproduzione devono essere ottenuti da piante coltivate con metodo biologico, ma che è necessario introdurre una norma derogatoria affinché i produttori possano utilizzare, durante un periodo transitorio, materiali per riproduzione prodotti con metodi convenzionali qualora non siano disponibili adeguati materiali per riproduzione prodotti con metodo biologico;

considerando che è risultato che diversi prodotti utilizzati prima dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2092/91 e ottenuti secondo le prassi di agricoltura biologica in uso nella Comunità non sono stati inclusi nell'al-

legato II del regolamento; che l'utilizzazione di tali prodotti deve essere consentita nella misura in cui lo è anche nell'agricoltura convenzionale;

considerando che è risultato opportuno chiarire nel testo del regolamento che il sistema di controllo è d'applicazione anche per quanto riguarda gli importatori da paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 2, la data del «1° luglio 1992» è sostituita con il «30 giugno 1995».
- 2) Il testo dell'articolo 4, punto 2 è sostituito con il seguente:
 - «2) "produzione": le operazioni volte alla produzione, all'imballaggio e all'etichettatura di prodotti agricoli nello stato in cui vengono normalmente commercializzati a partire dall'azienda agricola;».
- 3) Il testo dell'articolo 4, punto 3 è sostituito con il seguente:
 - «3) "preparazione": le operazioni di conservazione e/o di trasformazione di prodotti agricoli, nonché di condizionamento e/o di etichettatura dei prodotti conservati e/o trasformati;».
- 4) Il testo dell'articolo 4, punto 6 è sostituito con il seguente:
 - «6) "ingredienti": le sostanze, compresi gli additivi, usate per la preparazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) definiti all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché alla relativa pubblicità;».
- 5) All'articolo 4, dopo il paragrafo 8 sono aggiunti i seguenti paragrafi 9 e 10:
 - «9) "prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato": ogni singolo prodotto quale definito all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 79/112/CEE;
 - 10) "elenco degli ingredienti": l'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 6 della direttiva 79/112/CEE.»
- 6) All'articolo 2, all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 9, paragrafo 9, lettera a), all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera a), le parole «articoli 6 e 7» sono sostituite con «articolo 6».
- 7) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2 è soppresso.
- 8) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 3 è sostituito con il seguente:
 - «3. Nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) possono essere riportate, nella descrizione del prodotto, indicazioni relative ai metodi di produzione biologica unicamente se:
 - a) almeno il 95 % degli ingredienti di origine agricola del prodotto è o proviene da prodotti ottenuti secondo le norme di cui all'articolo 6 o importati da paesi terzi secondo le modalità specificate all'articolo 11;
 - b) tutti gli altri ingredienti di origine agricola del prodotto sono indicati nell'allegato VI, punto C;
 - c) tali indicazioni specificano chiaramente che esse riguardano un metodo di produzione agricola e sono corredate di un riferimento agli ingredienti di origine agricola in questione, a meno che tale riferimento venga indicato nell'elenco degli ingredienti;
 - d) il prodotto contiene soltanto sostanze elencate nell'allegato VI, punto A, come ingredienti di origine non agricola;
 - e) il prodotto o i suoi ingredienti di origine agricola di cui alla lettera a), non sono stati sottoposti a trattamenti comportanti l'utilizzazione di sostanze non elencate nell'allegato VI, punto B;
 - f) il prodotto o i suoi ingredienti non sono stati sottoposti a trattamenti comportanti l'utilizzazione di radiazioni ionizzanti;
 - g) il prodotto è stato preparato o importato da un operatore assoggettato alle misure di controllo di cui agli articoli 8 e 9.»
- 9) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 4 è sostituito con il seguente:
 - «4. Nell'allegato VI, punto C, possono essere inclusi ingredienti di origine agricola solo se sia stato dimostrato che
 - si tratti di ingredienti di origine agricola che non sono prodotti nella Comunità secondo le norme di cui all'articolo 6, oppure
 - si tratti di ingredienti di origine agricola che non sono prodotti in quantità sufficiente nella Comunità secondo le norme di cui all'articolo 6.»
- 10) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 5 è sostituito con il seguente:
 - «5. I prodotti etichettati o pubblicizzati in conformità dei paragrafi 1 o 3 possono recare indicazioni concernenti la conversione a metodi di produzione biologici purché
 - a) siano pienamente soddisfatti i requisiti di cui rispettivamente al paragrafo 1 o al paragrafo 3, eccettuato il requisito relativo alla durata del periodo di conversione di cui all'allegato I, punto 1;
 - b) prima del raccolto sia trascorso un periodo di conversione di almeno 12 mesi;
 - c) le indicazioni in questione non traggano in errore l'acquirente sulla diversa natura del prodotto rispetto a prodotti conformi a tutti i requisiti di cui

ai paragrafi 1 o 3; esse figurino con un colore, con dimensioni e con tipo di caratteri non di maggior risalto di quelli della descrizione del prodotto;

d) il prodotto contenga solo un ingrediente di origine agricola.»

11) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 6 è sostituito con il seguente:

«6. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3, nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) possono essere riportate soltanto indicazioni riguardanti i metodi di produzione biologici a condizione che:

a) almeno il 50 % degli ingredienti di origine agricola siano o provengano da prodotti ottenuti secondo le norme di cui all'articolo 6 o importati da paesi terzi conformemente alle modalità di cui all'articolo 11;

b) le indicazioni concernenti metodi di produzione biologici compaiano nell'elenco degli ingredienti e in chiaro rapporto soltanto con gli ingredienti ottenuti secondo le norme di cui all'articolo 6; esse figurino con lo stesso colore, con le stesse dimensioni e con lo stesso tipo di caratteri delle altre indicazioni nell'elenco degli ingredienti; tali indicazioni possono figurare in una frase distinta in cui siano indicati i nomi degli ingredienti e la loro proporzione totale nel prodotto solo se tale proporzione è superiore al 70 %; tale frase può figurare soltanto con un colore, dimensioni e tipo di caratteri non di maggior risalto di quelli della descrizione del prodotto;

c) il prodotto contenga soltanto sostanze elencate nell'allegato VI, punto A, quali ingredienti di origine non agricola;

d) il prodotto o i suoi ingredienti di origine agricola di cui alla lettera a) non siano stati sottoposti a trattamenti comportanti l'utilizzazione di sostanze non elencate nell'allegato VI, punto B;

e) il prodotto o i suoi ingredienti non siano stati sottoposti a trattamenti comportanti l'utilizzazione di radiazioni ionizzanti;

f) il prodotto sia stato preparato o importato da un operatore assoggettato alle misure di controllo di cui agli articoli 8 e 9.»

12) Il testo del primo comma dell'articolo 5, paragrafo 8 è modificato come segue:

«Sono compilati all'allegato VI, punti A, B e C, secondo la procedura di cui all'articolo 14, elenchi limitativi delle sostanze e dei prodotti di cui ai paragrafi 3, lettere b), d), e) e 6, lettere c) e d).»

13) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 9, è sostituito con il seguente, cui sono aggiunti, inoltre, i seguenti paragrafi 10 e 11:

«9. Per il calcolo delle percentuali di cui ai paragrafi 2 e 6 si applicano le modalità previste agli articoli 6 e 7 della direttiva 79/112/CEE.

10. In un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, un ingrediente ottenuto secondo le norme di cui all'articolo 6 non deve essere presente unitamente allo stesso ingrediente non ottenuto secondo tali norme.

11. Prima del 1° luglio 1999, la Commissione riesamina le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 10 e presenta le eventuali opportune proposte di modificazione.»

14) La prima frase dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) è modificata come segue:

«Soltanto i prodotti costituiti di sostanze elencate negli allegati I e II possono essere utilizzati come prodotti fitosanitari, detergenti, concimi o ammendanti del terreno oppure per un altro fine se questo è specificato nell'allegato II in relazione a determinate sostanze;».

15) Dopo la lettera b) dell'articolo 6, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera c):

«c) sono utilizzati soltanto sementi o materiali per riproduzione vegetali ottenuti da piante coltivate conformemente alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) per almeno una generazione oppure, nel caso di piante perenni, per due periodi vegetativi, a seconda di quale sia il più breve.»

16) L'articolo 6, paragrafo 2 è modificato come segue:

«2. a) In deroga al paragrafo 1, lettera c), le sementi e i materiali per riproduzione vegetativa non ottenuti conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzati, durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 1996, se uno Stato membro ne ha autorizzato l'impiego sul proprio territorio per talune specie o varietà per il fatto che sul mercato non sono disponibili, in quantità sufficienti, adeguati materiali per riproduzione prodotti secondo le norme di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

b) In conformità della procedura di cui all'articolo 14, possono essere decisi

— l'introduzione, prima del 31 dicembre 1996, di restrizioni della misura transitoria di cui alla lettera a) per quanto concerne talune specie e/o tipi di materiali per riproduzione;

— il mantenimento, dopo il 31 dicembre 1996, della deroga di cui alla lettera a) per quanto concerne talune specie e/o tipi

di materiali per riproduzione e relativamente all'intera Comunità o ad alcune sue parti;

— l'introduzione di criteri e norme procedurali circa le autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri e le relative informazioni comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione.»

17) Dopo il paragrafo 1 dell'articolo 7 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. Le condizioni previste al paragrafo 1 non sono d'applicazione ai prodotti usualmente utilizzati prima dell'adozione del presente regolamento secondo le prassi di agricoltura biologica seguite nella Comunità o in parti di essa.»

18) All'articolo 9, paragrafo 1, le parole «operatori che producono o preparano i prodotti di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle parole «operatori che producono, preparano o importano da paesi terzi i prodotti di cui all'articolo 1».

19) All'articolo 9, paragrafo 5, lettera b), la parola «irregolarità» è sostituita dalle parole «irregolarità e infrazioni».

20) All'articolo 9, paragrafo 6, lettera c), la parola «infrazioni» è sostituita dalle parole «irregolarità e infrazioni».

21) All'articolo 9, dopo il paragrafo 10 è inserito il seguente paragrafo 11:

«11. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 5 e 6, gli Stati membri garantiscono che dal 1° gennaio 1998 siano riconosciuti ai fini del presente articolo solo gli organismi di controllo privati soddisfacenti le condizioni della norma EN 45011 del 26 giugno 1989.»

22) L'articolo 10, paragrafo 1, è modificato come segue:

«1. L'indicazione della conformità al regime di controllo di cui all'allegato V può figurare unicamente sull'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1 che

- a) sono pienamente conformi ai requisiti dell'articolo 5, paragrafi 1 o 3;
- b) nel corso dell'intero processo di produzione e di preparazione sono stati soggetti al sistema di controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 3;
- c) sono venduti direttamente dal produttore al consumatore o sono immessi sul mercato come prodotti alimentari in imballaggi preconfezionati;
- d) recano sull'etichetta il nome o il marchio dell'organismo di controllo nonché le debite indicazioni conformemente alle disposizioni della direttiva 79/112/CEE.»

23) I paragrafi 5, 6 e 7 dell'articolo 10 sono sostituiti dal seguente testo:

«Articolo 10 bis — Misure generali d'applicazione

1. Qualora uno Stato membro constati, su un prodotto proveniente da un altro Stato membro e recante indicazioni di cui all'articolo 2 e/o all'allegato V, irregolarità o infrazioni circa l'applicazione del presente regolamento, esso ne informa lo Stato membro che ha riconosciuto l'organismo di controllo e la Commissione.

2. Gli Stati membri prendono le misure e i provvedimenti necessari per evitare l'uso fraudolento delle indicazioni di cui all'articolo 2 e/o all'allegato V, in particolare quando essi vengono informati reiteratamente di infrazioni compiute dallo stesso operatore.»

24) All'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), le parole «autorità di controllo» sono sostituite dalle parole «organismo di controllo e/o dell'autorità di controllo».

25) All'articolo 11, paragrafo 6, lettera a), l'espressione «fino al 31 luglio 1995» è soppressa.

26) All'articolo 11, paragrafo 6, lettera a), l'ultima frase «Essa scade al momento dell'iscrizione del paese terzo nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a)» è sostituita dal seguente brano:

«Essa scade al momento della decisione di inserire il paese terzo nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), a meno che essa riguardi un prodotto che è stato ottenuto in una regione o in un'unità di produzione o sotto la sorveglianza di un organismo di controllo non specificati nella decisione di cui al paragrafo 1, lettera a) e che non è stato esaminato nell'ambito della domanda presentata dal paese terzo.»

27) All'articolo 13, prima del primo trattino, è inserito il seguente trattino:

«— norme particolareggiate di applicazione del presente regolamento;»

28) All'articolo 13 il testo dell'ultimo trattino è sostituito con il seguente:

«— le modifiche da apportare all'allegato V allo scopo di definire un simbolo comunitario da utilizzarsi in connessione o in sostituzione dell'indicazione che i prodotti sono soggetti al regime di controllo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

GRUPPO EUROPEO D'INTERESSE ECONOMICO

Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 ⁽¹⁾ — Costituzione

(93/C 326/06)

- | | |
|--|---|
| <p>1. Denominazione del gruppo: La Thuile La Rosière Sud Mont-Blanc</p> <p>2. Data d'immatricolazione del gruppo: 23. 11. 1993</p> <p>3. Luogo d'immatricolazione del gruppo:</p> <p>a) Stato membro: F</p> <p>b) Località: F-73700 Montvalezan</p> <p>4. Numero di registro del gruppo: Siren: 387, 580, 285
Siret: 387, 580, 285, 00014
APE: 7714</p> <p>5. Pubblicazione(i):</p> <p>a), b)</p> <p>c) Data di pubblicazione:</p> | <p>1. Denominazione del gruppo: GEIE ICP International Creative Partners</p> <p>2.</p> <p>3. Luogo d'immatricolazione del gruppo:</p> <p>a) Stato membro: F</p> <p>b) Località: 4, rond-point Claude Monet, F-92300 Levallois-Perret</p> <p>4. Numero di registro del gruppo: RCS Nanterre C 392 502 043 (93C48)</p> <p>5. Pubblicazione(i):</p> <p>a) Titolo completo della pubblicazione: BODACC A n° 219</p> <p>b) Nome e indirizzo dell'editore: BODACC A n° 219</p> <p>c) Data di pubblicazione: 20. 11. 1993</p> |
|--|---|

⁽¹⁾ GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 1.